



COMUNE DI MARTIS

Provincia di Sassari

Viale Trieste,1 - Tel. 079.566129-566306 - Fax 079.566125 - C.F. 00274490903
www.comune.martis.ss.it

REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA'

**Approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.41 del 31.05.2017**

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto della reperibilità nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
2. E'istituito il servizio di reperibilità per i Servizi di Stato civile.

ART. 2 TURNI E FASCE DI REPERIBILITA'

1. E'istituito il servizio di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 20.00.
2. Il servizio di reperibilità viene espletato da n.2 dipendenti comunali, applicando il principio di rotazione, e per un massimo di sei volte al mese ciascuno.
3. Entro la fine di ciascun mese, i dipendenti individuati dovranno rendere disponibile il calendario dei turni di reperibilità relativi al mese successivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE REPERIBILE

1. Il dipendenti, durante il periodo di reperibilità, dovranno mettersi sempre e comunque nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio.
2. Per i fini di cui al comma primo, la persona reperibile dovrà fornire all'amministrazione il recapito telefonico della propria abitazione o altro recapito in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui il telefono cellulare eventualmente in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, deve essere data immediata segnalazione al responsabile che provvede tempestivamente alla sostituzione.
3. In caso di chiamata l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre trenta minuti al fine di espletare la prestazione lavorativa necessaria.

ART. 4 - COMPENSO ECONOMICO SPETTANTE AL LAVORATORE REPERIBILE

1. Il lavoratore che non abbia espletato alcuna attività lavorativa durante il turno di reperibilità ha diritto a percepire un'indennità la cui entità economica è stabilita dalla contrattazione collettiva. Questa indennità copre anche l'arco di tempo, pari a trenta minuti, che il dipendente impiega per raggiungere la sede di lavoro.
2. L'importo dell'indennità di cui al presente articolo, comma primo, è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno festivo.
3. Al lavoratore in reperibilità che non abbia espletato alcuna attività lavorativa durante il turno spetta la possibilità di fruire di un riposo compensativo entro la fine della seconda settimana successiva al turno di reperibilità. Il lavoratore deve comunque

effettuare l'orario di 36 ore settimanali.

5. L'indennità di reperibilità è corrisposta al lavoratore con cadenza mensile, salvo impedimenti oggettivi del Servizio personale.

ART. 6 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATATA DURANTE IL TURNO DI REPERIBILITÀ IN UN GIORNO FERIALE NON LAVORATIVO (SABATO)

1. Il lavoratore che abbia effettuato una prestazione lavorativa durante il turno di reperibilità, in un giorno feriale non lavorativo (sabato), in mancanza del fondo per la remunerazione del lavoro, ha diritto, di fruire di un periodo di riposo equivalente alle ore per le quali ha effettuato la prestazione lavorativa, maggiorate del 15%.

2. Il riposo compensativo deve essere fruito entro la fine della quarta settimana successiva al turno di reperibilità.

ART. 7 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATATA DURANTE UN TURNO DI REPERIBILITÀ IN GIORNATA FESTIVA INFRASETTIMANALE

1. Il lavoratore che abbia effettuato una prestazione lavorativa durante il turno di reperibilità, in un giorno festivo infrasettimanale, in mancanza del fondo per la remunerazione del lavoro, ha diritto, di fruire di un periodo di riposo equivalente alle ore per le quali ha effettuato la prestazione lavorativa, maggiorate del 30%.

2. Il riposo compensativo deve essere fruito entro la fine della quarta settimana successiva al turno di reperibilità.

ART. 8 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATATA DURANTE UN TURNO DI REPERIBILITÀ NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE

1. Il lavoratore che abbia effettuato una prestazione lavorativa durante il turno di reperibilità, nel giorno di riposo settimanale (domenica), ha diritto, in mancanza del fondo del lavoro per remunerare il lavoro straordinario, di fruire di un periodo di riposo equivalente alle ore per le quali il lavoratore ha effettuato la prestazione lavorativa, maggiorate del 50%.

2. Il riposo compensativo deve essere fruito entro la fine della quarta settimana successiva al turno di reperibilità.

9. RINVIO AI CCNL ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia ai CCNL vigenti.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione.